

# NUOVO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE DEL PERITO INDUSTRALE ISCRITTO ALL'ALBO DELL'ORDINE DI CAGLIARI

**Visto** il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n° 275 che regola la professione di Perito Industriale.

**Vista** la Legge 25 aprile 1938, n° 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo per esercitare la libera professione.

**Visto** il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n° 382 sui Consigli degli Ordini e dei Collegi delle professioni tecniche.

**Visto** il D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328 recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

**Visto** quanto inviato al C.N.P.I. dal Ministero dell'Istruzione Dipartimento Istruzione, con protocollo n° 6937 del 19/07/2006, avente come oggetto la qualifica accademica e titolo professionale laureati triennali abilitati.

**Visto** quanto inviato ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali dal C.N.P.I., con protocollo n° 626/BCfp del 23/01/2008 avente come iscrizione all'Albo di Laureati triennali.

**Vista** la nuova denominazione "Ordine dei Periti Industriali di Cagliari" di questo organismo territoriale di categoria (approvazione Delibera n° 16 del 18/04/2018, Verbale n° 2/2018)

**Preso atto** del previgente regolamento per l'uso del timbro a firma del Presidente Cav. Uff. Livio COIS, redatto in data 1979 e successive modifiche ed integrazioni;

**Preso atto** del vigente regolamento per l'uso del timbro professionale, approvato dal Consiglio Direttivo con la Delibera n° 27 del 28/04/2008 (Verbale n° 3/2008).

sia del Perito Industriale con titolo del "diploma di istruzione secondaria superiore", sia quello che possiede il titolo accademico della "laurea triennale"

**Considerata** la possibilità di iscrizione all'Albo di questo Ordine sia del Perito Industriale con titolo del "diploma di istruzione secondaria superiore", sia quello che possiede il titolo accademico della "laurea triennale", entrambi abilitati all'esercizio della professione, con la necessità di individuarli univocamente nel timbro professionale, evitando che si possano equivocare le differenti competenze derivate dagli specifici percorsi formativi didattici.

## Articolo 1

Ogni elaborato tecnico redatto da professionista, iscritto all'Albo di questo Ordine ed esercitante la libera professione, predisposto su richiesta di soggetti privati, ovvero da enti ed uffici pubblici, o anche dall'Autorità, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile, il quale attesti che il firmatario possiede i requisiti prescritti dalla Legge, in merito all'iscrizione all'Albo professionale e all'esercizio della libera professione.

## Articolo 2

Il timbro avrà forma circolare e recherà, all'interno di una doppia circonferenza





perimetrale (esterna mm 36), nella parte superiore la dicitura della nuova denominazione ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI in mezzo a due stelle ante e post, mentre nella parte inferiore vi sarà la scritta CAGLIARI (entrambi con scrittura radiale nel pertinente segmento di circonferenza). All'interno della circonferenza interna sarà presente in alto il logo di categoria approvato dal CNPI , per poi seguire tanti righi quanti necessari per contenere in sequenza il titolo di studio (superiore Per. Ind. o accademico Dott. Per. Ind.), il nominativo dell'iscritto all'Albo (Cognome e Nome), la matricola dell'Albo, la/le specializzazione/i pertinenti al titolo di studio precitato, secondo la bozza di seguito indicata:

#### **FAC-SIMILE**

Timbro Perito Industriale Diplomato



Timbro Perito Industriale Laureato



Il numero progressivo di iscrizione non può essere attribuito ad altro professionista anche dopo la cancellazione dell'assegnatario.

## Articolo 2-bis

Ai laureati triennali abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nell'Albo spetta il titolo di Perito Industriale Laureato (ex art. 55 comma 4 D.P.R. n° 328/2001). Il timbro professionale dovrà riportare il titolo "Dott. Per. Ind. Cognome Nome" e relativa specializzazione (riferimento circolare C.N.P.I. del 23/01/2008 con prot. 626/BC/fp - Iscrizioni all'Albo di laureati triennali).

Qualora il professionista possieda l'abilitazione all'esercizio della libera professione, derivata sia dalla sua formazione didattica del diploma d'istruzione secondaria superiore (Per. Ind.), sia quello della laurea accademica (Dott. Per. Ind.), potrà avere un unico timbro solo qualora l'abilitazione alle pertinenti specializzazioni di Perito Industriale siano derivate dal medesimo livello di formazione didattica. Per contro, qualora il Perito Industriale possegga differenti specializzazioni e queste siano derivate da distinti livelli di formazione didattica, il professionista sarà tenuto a possedere due timbri di modo che ciascuno identifichi le sue abilitazioni professionali, per le pertinenti specializzazioni di Perito Industriale correlate alla propria formazione didattica.





#### Articolo 3

Il timbro sarà assegnato dall'Ordine in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto con i necessari requisiti, nell'Albo dell'Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, previa corresponsione del costo stabilito dal Consiglio.

Il Perito Industriale all'atto del ritiro del timbro, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sul pertinente modulo predisposto dagli uffici di segreteria/tesoreria dell'Ordine.

## Articolo 4

Qualora il professionista cessi di essere iscritto all'Albo in causa alle sue dimissioni volontarie, ovvero per il trasferimento ad altro Ordine territoriale, ovvero in seguito al procedimento disciplinare di cancellazione o sospensione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o trasferimento, o della comunicazione del provvedimento adottato dal Consiglio, restituire il timbro professionale senza nulla pretendere.

L'avvenuta restituzione sarà annotata nel modulo predisposto dagli uffici di segreteria/tesoreria dell'Ordine.

#### Articolo 5

In caso di smarrimento o furto del timbro l'assegnatario dovrà fare immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ovvero dichiararne con autocertificazione il fatto, comunicandolo di concerto al Presidente dell'Ordine allegandone copia.

Il timbro deteriorato o non perfettamente leggibile in ogni sua parte deve essere riconsegnato all'Ordine, che, a richiesta e previo pagamento dei diritti rilascerà un duplicato, con specifica annotazione nel modulo predisposto dagli uffici di segreteria/tesoreria dell'Ordine.

## Articolo 6

Il Perito Industriale, cancellato o sospeso dall'Albo dell'Ordine, che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato ad adempiere.

Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti e Uffici interessati.

Il Professionista cancellato dall'Albo dell'Ordine o sospeso, nel caso in cui prosegua l'esercizio della professione, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 19 del R.D. 11 febbraio 1929, n°275.

## Articolo 7

E' fatto divieto ai Periti Industriali ed ai Periti Industriali Laureati di provvedere direttamente e in maniera autonoma all'emissione del timbro e o alla sua duplicazione, ovvero di utilizzare timbri i quali abbiano caratteristiche dissimili a quello deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

L'uso del timbro che non sia stato fornito in dotazione dall'Ordine, a norma del precedente articolo 3, è considerata infrazione perseguibile con provvedimento





disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, nº 275.

## Articolo 8

I privati, Enti, uffici ed Autorità, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati tecnici, progetti, schemi, relazioni, bilanci, pareri, relazioni peritali e quanto altro, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro che attesti l'iscrizione del firmatario nell'Albo professionale dell'Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, nonché a respingere gli elaborati mancanti del timbro di autenticazione e in siffatto caso sono invitati a darne immediata comunicazione di ciò al Presidente di questo Ordine.

## Articolo 9

Agli Enti e Autorità interessati è trasmessa copia del presente Regolamento indicante il fac-simile del nuovo timbro professionale.

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 11/11/2020.

Il Consigliere Segretario
Per. Ind. Stefano MORI UBALDINI

Il Presidente Dott. Per. Ind. Pasquale ARU

Il Consigliere Segretario

(f.to Per. Ind. MORI UBALDINI Stefano)

Il Presidente

(f.to Dott. Per. Ind. ARU Pasquale)

